



**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**  
**IL PRESIDENTE AGGIUNTO**

**RELAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNO 2021**

Con deliberazione n. 4/2021/INPR del 29 gennaio 2021, successivamente integrata con la deliberazione n. 169 del 23 giugno 2021, la Sezione Regionale di controllo per la Campania ha approvato il programma di attività per l'anno 2021.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle questioni più significative affrontate dalla Sezione nell'anno 2021 e delle principali criticità rilevate.

**1) Controllo sulla Regione**

***1.1 Il Giudizio di Parificazione***

Il controllo sulla Regione si è concentrato principalmente nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2020, che si è tenuto il 15 dicembre 2021.

L'udienza pubblica per il Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania, esercizio finanziario 2020, si è tenuto, anche per ciò che attiene alla sua istruttoria, presso la Sezione regionale di controllo per la Campania, via Acton n. 35, alla presenza dell'Assessore regionale alle Finanze, munito di apposita delega del Presidente della Giunta regionale, ed al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

Quanto ai contenuti, il giudizio di parificazione in senso stretto (attinenti ai profili contabili, ex art. 40 del R.D. n. 1214/1934) ha avuto come aree di approfondimento istruttorio, in continuità con le indagini svolte negli ultimi sei

giudizi (annualità 2012 - 2019), temi già analizzati, anche per verificare il percorso di superamento delle anomalie riscontrate. Si è quindi ritenuto di effettuare indagini, in genere di carattere campionario, sulle diverse componenti del risultato di amministrazione, e segnatamente: 1) sul perimetro sanitario, che assorbe la maggior parte delle risorse della Regione; 2) sul sistema dei vincoli di cassa; 3) sulla qualità normativa del riaccertamento dei residui; 4) sul rispetto dei vincoli in materia di indebitamento; 5) sulla congruità dei fondi, ed in particolare del F.C.D.E. (fondo crediti di dubbia esigibilità) e del Fondo Rischi; 6) sugli effetti della gestione dei fondi comunitari sul risultato di amministrazione. Nell'ambito delle suddette aree, una particolare attenzione è stata posta ai limiti del raccordo tra il "Bilancio consolidato del Servizio Sanitario della Regione" ed il "Rendiconto Generale" della Regione medesima (ex artt. 32 e 63 del d.lgs. n.118/2011), alle c.d. "fattispecie escluse" dal calcolo del F.C.D.E. e dal calcolo dell'indebitamento, nonché agli Swap e ai derivati.

All'esito del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per il 2020, la Sezione ha parificato il Rendiconto stesso, trasmesso con nota prot. regionale n. 2021-13054/UDCP/GAB/CG del 16/06/2021 U, acquisita al prot. Cdc n. 7391 del 16/06/2021 in tutte le sue componenti, ad eccezione: della partita contabile afferente al "fondo rischi contenzioso" (essendosi riscontrato il mancato accantonamento di euro 15.809.839,37, quale valore attuale del rischio di soccombenza relativo ad un giudizio non censito dalla Regione).

La verifica condotta dalla Sezione ha evidenziato il rispetto dei canoni di attendibilità e veridicità nella costruzione dei saldi a rendiconto e, specificamente, del risultato di amministrazione 2020, ferma la eccezione soprarichiamata.

***1.2 Il controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, approvate nell'anno 2020 dalla Regione Campania e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ex art. 1, c. 2, d.l. n. 174/2012.***

**Con deliberazione n. 195/RQ del 13 luglio 2021**, la Sezione ha approvato la relazione sul controllo attinente alla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, approvate nell'anno 2020 dalla Regione Campania.

In continuità con i rilievi operati negli anni precedenti, si è rimarcato la necessità che la Regione si conformi ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Sezione delle Autonomie, in un'ottica omogeneizzante delle procedure sia per la Giunta che per il Consiglio, residuando anche nel 2020 margini di incertezza con particolare riguardo alla "relazione tecnica", che deve necessariamente contenere, tra le altre cose, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione, da redigere puntualmente per ognuna di esse, in modo tale da fornire elementi chiari e certi sugli oneri derivanti da ogni nuova norma e sui relativi mezzi di copertura. Si è rilevato inoltre che per una cospicua parte della legislazione regionale, recante oneri finanziari aggiuntivi, si è fatto ricorso all' utilizzo della tecnica di "rinvio a bilancio", che crea incertezza e poca chiarezza, così come l'uso della clausola di "invarianza finanziaria", non sempre adeguatamente chiarita nella sua effettività. Si è perciò ribadito che la quantificazione degli oneri finanziari arrecati al bilancio regionale deve essere non soltanto espressa, ma anche quanto più chiara ed attendibile possibile.

## **2) Controllo sui gruppi consiliari**

Nel corso del 2021 è stato eseguito il controllo sui rendiconti dei 12 gruppi consiliari, esitato da n. 21 deliberazioni della Sezione.

Le verifiche che sono state eseguite sui predetti rendiconti hanno consentito di rilevare soltanto talune marginali irregolarità, che gli Uffici della Sezione hanno puntualmente contestato, pervenendo alla relativa regolarizzazione.

## **3) Controllo sugli Enti Locali.**

Relativamente al controllo sugli enti locali, meritano di essere segnalate le seguenti deliberazioni.

**3.1) Deliberazione n. 13/2021/PRSP**, relativa al comune di **Vairano Patenora (CE)**. Con tale deliberazione la Sezione ha accertato ai sensi dell'art. 148 bis, c. 3, TUEL, l'inadeguatezza e inidoneità delle misure correttive e, per l'effetto, atteso l'accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, è stata preclusa l'attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 e ss. TUEL, nell'ambito della cornice giuridica sull'applicazione dei disavanzi prevista dal TUEL, in base all'entità della sua quantificazione e sostenibilità (art. 188; 243 bis e ss. o art. 244 TUEL).

**3.2) Deliberazione n. 36/2021/PRSP**, relativa al piano di riequilibrio del comune di **Eboli (SA)**. Fermo restando l'esito delle verifiche che verranno effettuate sui dati rassegnati dall'Organo di revisione nei questionari sui rendiconti 2020 e 2021 e su quelli che verranno acquisiti con le relative relazioni, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha deliberato ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, del TUEL, il raggiungimento degli equilibri intermedi, seppur in presenza delle residuali criticità rilevate.

**3.3) Deliberazione n. 37/2021/PRSP** relativa al Comune di **Camerota (SA)**. La Sezione, non definitivamente pronunciando sul giudizio avente ad oggetto l'esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Camerota (SA), rimodulato ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge n. 205/2017, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26/02/2018:

- ha disposto la sospensione del giudizio e chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, sulle questioni pregiudiziali esposte in motivazione;

- chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato, ai sensi degli articoli 23 - bis dello Statuto e 105 del Regolamento di procedura della Corte.

**3.4) Deliberazione n. 172/2021/PRSP**, relativa al Comune di **Casaluce (CE)**.

Con tale deliberazione la Sezione ha omologato il piano di riequilibrio di durata quadriennale anche in ragione del notevole ritardo dell'istruttoria ministeriale; cionondimeno ha accertato la presenza di gravi squilibri idonei a determinare l'ulteriore peggioramento degli equilibri di bilancio, la sottostima del disavanzo previsto nel PRFP e il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, la necessità di adottare le necessarie misure correttive volte al recupero del disavanzo non rilevato dall'Ente al 31/12/2019, ex art. 188 TUEL, nell'ambito del rendiconto 2020 e nel ciclo di bilancio in corso.

**3.5) Deliberazione n. 242/2021/PRSP**, relativa al Comune di **Ceppaloni (BN)**.

Con tale deliberazione la Sezione ha accertato, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, TUEL l'inadeguatezza e l'inidoneità delle misure correttive comunicate dal Comune di Ceppaloni e la situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea e attendibile copertura, nonché sostenibilità finanziaria delle spese, per cui è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa nei termini sopra esposti, sino all'adozione delle necessarie manovre correttive di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 e ss. TUEL, nell'ambito della cornice giuridica sull'applicazione dei disavanzi prevista dal TUEL, in base all'entità della sua quantificazione e sostenibilità (art. 188; 243 bis e ss. o art. 244 TUEL).

**3.6) Deliberazione n. 250/2021/PRSP**, relativa al Comune di **Battipaglia (SA)**.

La Sezione ha deliberato di approvare il PRFP del Comune di Battipaglia (Sa), di cui alla delibera consiliare n. 15/2018, rimodulato ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889 della Legge n.205/2017 e, per l'effetto, **ha dichiarato la cessazione della procedura di riequilibrio**, in esito alla certificazione della realizzazione di un risultato di amministrazione positivo al termine dell'esercizio 2020; ha accertato le anomalie e le irregolarità contabili, nei termini e per le circostanze evidenziate.

**4) Attività consultiva.**

Tra le questioni di rilievo, affrontate nell'area dell'attività consultiva, vanno segnalate le seguenti.

**4.1)** Con **deliberazione n. 14/2021/PAR**, la Sezione ha reso un parere a seguito della richiesta del Presidente della Provincia di Salerno sulla possibilità di attivare i fondi di incentivazione ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel caso della “amministrazione diretta”. Nel merito, innanzitutto occorre ricordare che l’amministrazione diretta ricade, insieme al cottimo fiduciario, nella categoria dei “lavori in economia”, oggi non più disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016). Nel caso di amministrazione diretta, la stazione appaltante opera direttamente attraverso il proprio responsabile del procedimento, il quale agisce in nome dell’amministrazione medesima. La stazione appaltante, quindi, assume direttamente tutti i rischi, legati all’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, diversamente da quanto avviene nell’appalto, ove i rischi ricadono sull’impresa appaltatrice. E’ evidente che le acquisizioni con “amministrazione diretta” sono al di fuori dell’ambito e della logica del codice dei contratti (e quindi degli incentivi), che ha introdotto, nell’ipotesi di gare ad oggetto e contenuto complesso, un peculiare ed eccezionale sistema di remunerazione.

**4.2)** Con **la deliberazione n. 131/2021/PAR**, la Sezione ha reso un parere al Sindaco del Comune di Torre del Greco (NA) in tema di pensionamento del dipendente avvocato dell’ente, con particolare riferimento al raggiungimento della pensione e cessazione del potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente, senza che quest’ultimo possa confermare l’incarico. Prendendo le mosse dall’art. 85 del c.p.c., il quale regola il conferimento della procura, e ne prevede la revocabilità da quando è stato nominato il nuovo difensore, la procura, anche se revocata, continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino alla nomina del nuovo avvocato. Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocinia l’ente per cui lavora. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/07/2018) 26-10-2018, n. 27308). Quanto al compenso, il principio in tema di compenso professionale è che esso è unico,

indipendentemente dal numero dei professionisti incaricati, e che esso matura con il compimento delle attività previste.

**4.3) Con deliberazione n. 170/2021/QMIG**, la Sezione ha deliberato di sospendere la decisione sulla richiesta di parere del Comune di QUADRELLE (AV) e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di Controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012 e ss.ii.mm., la questione di massima concernente i criteri per la erogazione al personale degli incentivi di cui ai previgenti artt. 92 e 93. D.lgs. 163/06.

**4.4) Con deliberazione n. 241/2021/PAR**, a seguito della richiesta di parere del Comune di Casalbore, la Sezione ha inteso sottolineare che le previsioni di cui all'art. 123 della Costituzione risultano ad oggi solo parzialmente attuate dalla Regione Campania, in quanto il **Consiglio delle autonomie locali (CAL)**, per quanto istituito dalla legge regionale 28 maggio 2009 n. 6, art. 22 (Statuto della Regione Campania) in aderenza all'impianto costituzionale, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, la Sezione ha ravvisato l'utilità di rivolgere le conseguenti raccomandazioni alla Regione Campania, secondo i diversi livelli istituzionali, affinché sia assicurato il pieno funzionamento dell'assetto organizzativo già disposto dallo Statuto, al fine di far pervenire le richieste di parere da parte degli Enti locali per il tramite del CAL.

#### **5) Controllo Preventivo e Successivo di legittimità.**

In tale ambito di controllo, la Sezione ha adottato complessivamente 11 deliberazioni, di cui 9 attinenti al controllo preventivo di legittimità e 2 al controllo successivo di legittimità, ex art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, relativamente a tale ultimo tipo di controllo.

Le questioni affrontate con le deliberazioni del controllo preventivo di legittimità hanno riguardato l'Amministrazione scolastica, per aspetti specifici e concreti, che hanno portato - in prevalenza - al ritiro degli atti sottoposti al controllo.

Napoli lì 01/03/2022

Il Presidente Aggiunto  
Massimo Gagliardi